



## **Il lavoratore paga le imposte sui compensi "al nero"**

*Renzo La Costa*

Le dichiarazioni del datore di lavoro rese nel procedimento istruttorio presso l'INPS rientrano nel novero delle "dichiarazioni di terzi" le quali, sebbene abbiano nel giudizio tributario mero valore indiziario, se lette insieme ad ulteriori dati fattuali acquisiti in altra sede, possono ritenersi sufficienti a legittimare un atto di recupero da parte dell'Ufficio. In base a tale ragionamento i giudici della CTR piemontese hanno confermato la sentenza impugnata e ritenuto legittimo l'operato dell'Agenzia delle Entrate. Nel caso di specie, infatti, sono stati ritenuti pienamente legittimi gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della lavoratrice sulla base delle dichiarazioni del datore di lavoro di aver corrisposto "in nero" parte della retribuzione. La Sentenza del 06/02/2020 n. 181 della Commissione Trib. Regionale per il Piemonte si è occupata di un caso nel quale una lavoratrice domestica aveva presentato un esposto alla Guardia di Finanza, denunciando di essere stata alle dipendenze di un soggetto privato con la mansione di lavoratrice domestica, per un primo periodo senza un regolare contratto di lavoro e con il relativo minor compenso di euro 750,00 percepito in contanti e per un successivo periodo 2'11-2016 con regolare contratto part-time di 26 ore settimanali, affermando, però, di avere un reale impegno orario di 50 ore, percependo sempre la somma di euro 750,00 come retribuzione, corrisposta tramite bonifico bancario. L'Ispettorato Territoriale, ricevuto l'esposto emetteva il verbale unico di accertamento e notificazione, con il quale si intimava al datore di versare la differenza contributiva dovuta in luogo delle maggiori ore lavorate dalla dipendente, come da lei denunciato. Il verbale veniva trasmesso alla Guardia di Finanza la quale, ulteriormente acquisite le dichiarazioni sostitutive CUD attestanti la corresponsione delle retribuzioni mensili per euro 1.100,00 per gli anni 2012-2015, alla presenza della ricorrente, redigeva Processo Verbale di Contestazione. Non essendo, infatti, il datore di lavoro domestico un sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 4 del DPR 322/1998, l'obbligazione tributaria discendente dai maggiori redditi non dichiarati ricadeva interamente sul percettore del reddito, ovvero la lavoratrice.

L'accertamento con adesione non addiveniva a una definizione della controversia, e la parte presentava ricorso presso la CTP. Questa respingeva il

ricorso, rilevando che "Conclusivamente la prova su cui si è basato l'Ufficio per il proprio accertamento deve ritenersi lecita essendo costituita sì una dichiarazione scritta del datore di lavoro originata da indagini svolte dalla Guardia di Finanza e dall'Ispettorato del Lavoro e quindi ad ogni effetto aventi rilevanza processuale. Quanto alle sanzioni non si ravvisa la presenza di un errore incolpevole dal momento che la lavoratrice era a conoscenza sia degli emolumenti percepiti che dell'obbligo di dichiararli (come del resto la lavoratrice faceva per gli emolumenti corrisposti a mezzo bonifico ..."

La sentenza veniva impugnata presso la CTR. Ad avviso dei giudici d'appello, la CTP ha giustamente accolto nel giudizio la dichiarazione del terzo, il quale affermava la corresponsione di parte della retribuzione "in nero", a copertura delle maggiori ore lavorate dalla dipendente.

Le dichiarazioni del datore di lavoro rese nel procedimento istruttorio presso l'INPS pacificamente da entrambe le Parti sono classificate nel novero delle cosiddette "dichiarazioni di terzi" le quali, all'interno del processo tributario, hanno mero valore indiziario.

Parte appellante sosteneva in particolare che il datore di lavoro avrebbe ammesso l'elargizione di compensi non dichiarati al fine di subire provvedimenti sanzionatori minori risultando debitore per le sole differenze contributive di circa 4.000 euro e non già, in carenza di tale dichiarazione, corrispondere le differenze retributive, per un ammontare di oltre euro 26.000.

Tuttavia, come già enunciato in esposizione dei fatti, si apprende che la stessa Guardia di Finanza acquisiva le dichiarazioni sostitutive CUD attestanti la corresponsione delle retribuzioni mensili per euro 1.100,00 per gli anni 2012 - 2013 - 2014 e 2015.

Tali elementi, letti congiuntamente alle dichiarazioni del datore del lavoro, sono stati ritenuti sufficienti a legittimare un atto di recupero ravvedendosi gli elementi di concordanza e gravità.

Nemmeno si colta una violazione del diritto di contraddittorio, peraltro non obbligatorio in questa fattispecie, stante il fatto che la contribuente risulta aver avuto la possibilità di esprimere le proprie osservazioni nell'istruttoria svolta dalla Guardia di Finanza e nei successivi 60 giorni dalla notifica del verbale.

Confermata, conseguenzialmente, la sentenza impugnata.